

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 31 maggio 2021 — Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA / Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

(Causa C-339/21)

(2021/C 329/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA

Resistenti: Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Questione pregiudiziale

1) Dica la Corte se gli articoli 18, 26, 49, 54 e 55 del TFUE, gli articoli 3 e 13 della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 ⁽¹⁾, nonché gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino ad una normativa nazionale che, nel delegare all'autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione di flussi di comunicazioni disposte dall'autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell'integrale ristoro dei costi concretamente affrontati e debitamente documentati dagli operatori in relazione a tali attività e, inoltre, vincoli l'autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri di computo del compenso.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU 2018, L 321, pag. 36).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 2 giugno 2021 — VB / Natsionalna agentsia za prihodite

(Causa C-340/21)

(2021/C 329/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: VB

Convenuta: Natsionalna agentsia za prihodite (Agenzia nazionale delle entrate, Bulgaria)

Questioni pregiudiziali

1. Se gli articoli 24 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che è sufficiente che abbia avuto luogo una divulgazione o un accesso non autorizzati ai dati personali, ai sensi dell'articolo 4, punto 12, del medesimo regolamento, da parte di persone che non sono dipendenti dell'amministrazione del titolare del trattamento e non sono soggette al suo controllo, per ritenere che le misure tecniche e organizzative adottate non siano adeguate.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione, quale debba essere l'oggetto e la portata del controllo giurisdizionale di legittimità nell'esame dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.
3. In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di responsabilità di cui agli articoli 5, paragrafo 2, e 24 del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con il considerando 74 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un procedimento giudiziario conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, del citato regolamento, incombe sul titolare del trattamento l'onere di provare che le misure tecniche sono adeguate ai sensi dell'articolo 32 dello stesso regolamento. Se una perizia possa essere considerata un mezzo di prova necessario e sufficiente per determinare se le misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento, in un caso come quello di specie, fossero adeguate, qualora l'accesso e la divulgazione non autorizzati di dati personali siano conseguenza di un «attacco hacker».
4. Se l'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 debba essere interpretato nel senso che la divulgazione o l'accesso non autorizzati a dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 12, di tale regolamento che, come nel caso di specie, ha avuto luogo mediante un «attacco hacker» da parte di persone che non sono dipendenti dell'amministrazione del titolare del trattamento e che non sono soggette al suo controllo configura un evento che non è in alcun modo imputabile a quest'ultimo e che gli consente di essere esonerato dalla responsabilità.
5. Se l'articolo 82, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con i considerando 85 e 146 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di specie, in cui ha avuto luogo una compromissione della protezione dei dati personali, verificatasi sotto forma dell'accesso non autorizzato e nella diffusione di dati personali mediante un «attacco hacker», le sole inquietudini e ansie e i soli timori provati dalla persona interessata in merito ad un eventuale futuro uso improprio dei dati personali rientrino nella nozione di danno morale, che deve essere interpretata estensivamente, e facciano sorgere il diritto al risarcimento, qualora tale uso improprio non sia stato accertato e/o la persona interessata non abbia subito alcun ulteriore danno.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)

Impugnazione proposta il 24 giugno 2021 da Enrico Falqui avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata), del 5 maggio 2021, causa T-695/19, Enrico Falqui / Parlamento europeo

(Causa C-391/21 P)

(2021/C 329/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Enrico Falqui (rappresentante: F. Sorrentino, A. Sandulli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

— Si chiede l'annullamento della sentenza n. 1000680 del 5 maggio 2021 del Tribunale dell'Unione Europea e, per l'effetto, della nota dell'8 luglio 2019 (e, ove occorra, del progetto di decisione e del parere del servizio giuridico su cui la decisione si fonda), nonché la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla pensione e la condanna del Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.